

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **683/1988** (ECLI:IT:COST:1988:683)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13148**

Atti decisi:

N. 683

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Pinzarrone Maria Oliva ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza emessa il 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui dispone che l'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI, transitato in altre amministrazioni, sia liquidata sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle dipendenze del predetto ente e corrisposta, successivamente, all'atto del definitivo collocamento a riposo, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di coloro che, collocati a riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, hanno ricevuto subito, sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, l'indennità di anzianità;

b) con l'art. 36 Cost., dal momento che la predetta indennità - sottratta alla disponibilità degli aventi diritto, e nominalisticamente inalterata per tutto il periodo di servizio presso i nuovi enti destinatari - perderebbe il requisito della proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato, ragguagliate all'ultimo stipendio;

che la Presidenza del consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984, e recentemente con ordinanza n. 627 del 1987, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975 n. 698 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili ora denunciati;

che l'ordinanza di rimessione non tiene conto della menzionata sentenza, né contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.